



SITO IT4040002

“MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO”

NORME COGENTI

Anno 2014

Committente:

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE SITO IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO"

NORME COGENTI IN VIGORE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI

1. Per la tutela dell'habitat 3140 e 3150 si applicano le seguenti misure:

a) divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall'habitat.

2. E' vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

3. il pascolo in prossimità delle zone umide è consentito, fatta salva la possibilità per l'ente gestore di limitare, mediante provvedimento motivato, lo stazionamento delle greggi nelle zone di maggiore pregio come dalla allegata carta del valore ambientale;

4. E' vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);

5. E' obbligatorio fare esclusivo uso delle piste e strade forestali esistenti per il raggiungimento mediante mezzo motorizzato dei luoghi di raccolta dei prodotti del sottobosco o dei mirtilli o per lo stazionamento del bestiame in alpeggio;

6. E' vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni, anche a carattere temporaneo, per i punti di abbeverata del bestiame.

7. In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (MGC), sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da scarpate inerbite; sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area e regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi

dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione del Sito Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;

- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L:R. n. 6/05.

8. In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente..

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

1. Nelle aree SIC/ZPS i tagli boschivi seguono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF - Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/8/1995) e delle Misure Generali di Conservazione (MGC) vigenti.

Per gli ambiti sottoposti a pianificazione forestale le utilizzazioni devono essere condotte, inoltre, nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e delle indicazioni operative contenuti nei rispettivi Piani di Riordino e dei Piani di Riassetto a cui si aggiungono le seguenti indicazioni specifiche:

- a) le utilizzazioni che interessano l'habitat prioritario 91EO "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*; *Alnion incanae*; *Salicion albae*)", indicato nella Carta degli Habitat, vanno comunque sottoposte a valutazione di incidenza. Per la tutela dell'habitat è vietato il taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico;
 - b) nelle operazioni selvicolturali, deve essere conservata la necromassa vegetale, comprese le piante deperienti, compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria e di prevenzione incendi;
 - c) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
 - d) vanno conservati i prati presenti all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e i pascoli e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
2. E' vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;
3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:
- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
 - il taglio degli individui di tasso (*Taxus sp.*) e di agrifoglio (*Ilex sp.*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
 - l'attività di forestazione artificiale in prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o al ripristino naturalistico, che dovranno essere realizzati, comunque, con l'impiego di specie autoctone;
 - il taglio della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee elettriche di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FLORA

È vietata la raccolta di flora, fatti salvi motivi di studio che dovranno essere preventivamente autorizzati, secondo le disposizioni degli artt. 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 357/1997.

All'esterno del Sito per una fascia di 150 m è vietata la raccolta delle specie di interesse comunitario (allegati II, IV e V della Direttiva Habitat) e di particolare interesse locale, regionale e nazionale elencate nell'allegato al presente Piano di Gestione.

GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA

1. I piani di limitazione numerica del cinghiale effettuati in girata/braccata sono limitati a 3 azioni annue per Unità Territoriale di Gestione di cui solo una nel periodo gennaio-agosto. E' fatto inoltre obbligo di mantenere una distanza dai siti di nidificazione accertati da parte dell'ente gestore dei rapaci diurni, perlomeno pari a 150 metri;
2. gli interventi alla volpe esclusi quelli sulle tane, sono limitati a 3 azioni annue per Unità Territoriale di Gestione, di cui solo una nel periodo gennaio-agosto;
3. è vietata l'attività di censimento in battuta degli ungulati selvatici;
4. i piani di limitazione effettuati con trappole, o strutture assimilabili, devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;
5. è vietata l'immissione di Salmonidi, specie ittiche alloctone, specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) e l'immissione di qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche incluse nel sito;
6. L'attività di cattura con reti è consentita unicamente dal 31 agosto al 31 dicembre, con la sola eccezione dell'attività di inanellamento a scopo scientifico che è ammessa tutto l'anno;
7. le catture di uccelli a scopo di richiamo sono vietate in tutto il Sito;
8. E' vietata l'attività di cattura, uccisione e raccolta di rettili, anfibi e invertebrati, salvo autorizzazione dell'Ente, per motivi di studio e alle condizioni previste nel DPR 357/1997 per le specie elencate nell'All. D;
9. è vietata l'introduzione di cani se non tenuti al guinzaglio o all'interno delle aree cortilive di pertinenza degli edifici. È fatto salvo l'utilizzo di cani per scopi venatori, attività di soccorso e di raccolta di funghi ipogei;
10. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:
 - il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane , a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
 - la costituzione, o l'ampliamento se presenti, di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
 - la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
 - la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento. Deve comunque essere garantita la tutela del benessere animale. L'Ente gestore individua le procedure e i siti idonei per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
 - le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;

- l'istituzione di Aree di pesca regolamentata, previste dalla L.R. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali;

11. Per la porzione del SIC/ZPS nelle aree dove l'attività venatoria è ammessa sono valide le seguenti prescrizioni:

- è vietata la caccia all'allodola;
- la caccia da appostamento fisso è limitata ad una sola giornata settimanale, con l'impiego di massimo 5 richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione dell'allodola. È vietato il ricorso a "stampi", "giostre" ed altro raffiguranti l'allodola, o realizzati con esemplari imbalsamati della specie;
- il periodo di caccia collettiva al cinghiale è circoscritto al trimestre ottobre-dicembre.

12. In ottemperanza alle MGC, sono inoltre vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m. dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con

l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;

- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria dopo le 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m. da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva. Le gare cinofile possono essere autorizzate dall'Ente gestore del sito previa valutazione di incidenza positiva;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

1. Nel Sito si applica la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici vigenti già oggetto di valutazione di incidenza. In ogni caso, valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

a) l'Ente gestore collabora, per la tutela degli ecosistemi acquatici e delle specie e degli habitat ad essi associati, con gli altri Enti competenti per l'attuazione di una gestione idraulica ottimale. Si farà particolare riferimento ai livelli idrici anche attraverso la definizione di un deflusso minimo vitale adeguato alle esigenze ecologiche di specie e habitat di interesse comunitario. Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito SIC/ZPS e, in generale, gli interventi di gestione idrogeologica sono comunque soggetti a valutazione d'incidenza.

2. gli interventi che possono provocare la frammentazione degli habitat delle zone umide sono soggetti a Valutazione d'Incidenza. Per la tutela degli habitat e delle specie legati a questi ambienti valgono le seguenti prescrizioni:

- divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;
- divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo; per favorire l'attuazione della presente Misura l'Ente potrà definire apposite incentivazioni o degli idonei indennizzi
- divieto di drenaggio delle zone umide o in prossimità di esse salvo per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, il cui progetto deve essere sottoposto a valutazione di incidenza dell'Ente gestore;
- divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde;

- obbligo del Nulla-osta dell'Ente Gestore per le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide e di quelle in prossimità di esse. In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti entro il periodo 1 settembre - 31 dicembre;
- sono vietati il prelievo di inerti e il rimaneggiamento delle sponde. Per il taglio della vegetazione arborea si rimanda alle prescrizioni dell'allegato 2 "Attività agricola" delle MGC; qualora non siano presenti habitat di interesse comunitario le fasce interessate dal taglio non possono superare i 5000 mq;
- qualora per necessità di ordine idraulico si debba procedere a consolidamenti spondali o altre sistemazioni distruttive per la vegetazione ripariale, i lavori devono essere realizzati;
- le attività di gestione e manutenzione di fossi, pozze, laghetti, canaletti, sia per quanto riguarda la variazione del regime idrico, sia per la vegetazione che è presente all'interno e attorno a questi corpi d'acqua, sono soggette a Valutazione di incidenza ed eventuali interventi devono essere svolti entro il periodo compreso fra il 1 settembre e il 31 dicembre;
- gli interventi in alveo che determinano la distruzione, anche parziale, della vegetazione riparia, devono essere realizzati, compatibilmente con la sicurezza idraulica, previa valutazione d'incidenza.

3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo. Fanno eccezione le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione delle Misure agro-ambientali, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del Sito;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE

1. E' fatto divieto di accedere alle cavità carsiche nei siti e nei periodi sensibili per le comunità di chiroteri.

2. la rete sentieristica di nuova realizzazione non deve intercettare degli habitat litofili (8110, 8120, 8130, 8210, 8220, 8230) o ambienti umidi (7140, 7220).

3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica e agli habitat di interesse comunitario;

- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché per i mezzi agricoli e forestali e per l'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e di terzi da loro autorizzati.

REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

1. Nel Sito, come previsto anche dalle disposizioni del DM 17.10.2007 e dalle MGC, valgono le seguenti misure:

- è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatte salve iniziative localizzate e sperimentali gestite dall'Ente gestore ed entro i limiti fissati dalle MGC;
- è ammesso il mantenimento dei pascoli estensivi, tramite attività di allevamento allo stato semi-brado di ovini, bovini ed equini, con l'eccezione delle aree individuate nella cartografia specifica del Sito. L'eventuale contributo previsto dal PSR per il mantenimento dei pascoli deve essere finalizzato alla conservazione delle aree identificate dalla Carta delle zone ad elevata valenza naturalistica;
- La realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per le telecomunicazioni è ammessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla pianificazione di settore e dal Piano Territoriale del Parco. I siti per telecomunicazioni devono essere progettati in modo da ridurre gli impatti dovuti alle postazioni, agli apparati tecnologici a terra, ai percorsi di accesso ed alle attività di manutenzione degli impianti. Tali interventi sono soggetti a Valutazione d'incidenza;
- è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree ad elevata valenza naturalistica (di cui alla cartografia specifica del Sito). In tutti gli altri casi le richieste devono essere supportate da misure quali: indagini, ante e post operam, applicazione di misure di mitigazione del rischio di frammentazione di habitat, etc.
- è ammessa la creazione di piccole pozze o raccolte d'acqua per tutelare le popolazioni di Anfibi, Invertebrati e Chiroterri segnalati nel Sito. L'attività è subordinata al rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente gestore, che può prevedere incentivi per la realizzazione di tali habitat;
- è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Gestore in caso di rimozione di materiale litoide e sostanza organica in eccesso dai bacini;
- è obbligatorio per il Titolare degli impianti di risalita rimuovere quelli non più in uso. La rimozione deve essere eseguita sulla base di un programma di lavori approvato dall'Ente Gestore;
- E' esclusa la realizzazione di nuovi percorsi, tracciati, piste di qualsiasi natura nelle aree ad elevata valenza naturalistica (di cui alla cartografia specifica del Sito);
- è ammesso il mantenimento dei pascoli estensivi tramite attività di allevamento allo stato semi-brado di ovini, bovini ed equini, previa valutazione da parte dell'ente gestore dell'area di pascolo dei punti di abbeverata e sostenibilità del carico di bestiame rispetto alle cenosi presenti nell'area;

- è obbligatorio conservare le formazioni tipiche di situazioni a lungo innevamento riconducibili all'habitat prioritario 6150 durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste da sci. E' vietata inoltre l'alterazione della morfologia che le caratterizza in un raggio di 20 metri;
- negli habitat di interesse comunitario prioritari è vietata la realizzazione di:
 - recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
 - impianti sportivi all'aperto;
 - nuovi sentieri e piste.

2. In ottemperanza alle MGC, sono inoltre vietati:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, a meno che non si prevedano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante tecniche e accorgimenti idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti;
- la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione, territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei Parchi regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure o del 7 novembre 2006 (DGR n. 1435/06). E' necessaria, inoltre, la valutazione di incidenza positiva dei singoli progetti oppure degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti, necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito. Devono essere effettuati in ogni caso lo smantellamento degli impianti dismessi e la valutazione di incidenza positiva.

ALTRE ATTIVITÀ ANTROPICHE

1. E' vietata l'illuminazione diretta dei siti di rifugio dei Chiroterri;
2. E' obbligatorio utilizzare luci non attiranti quando si realizzano impianti di illuminazione artificiale nei pressi delle zone umide.
3. L'applicazione di barriere fisiche per la messa in sicurezza delle cavità ipogee deve essere effettuata mediante l'impiego di soluzioni selettive che impediscano l'accesso alle persone non autorizzate garantendo l'accessibilità alle specie di interesse comunitario presenti nel Sito (es. Chiroterri).